

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 2 - 596/2019

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI GERMAGNANO -VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Germagnano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 115-37359 del 3 agosto 1994;

- ha adottato con deliberazione C.C. n. 38 del 21 novembre 2018, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. n. 3721/2018 del 27/11/2018 (PEC prot. n. 136845 e n. 136860 del 04/12/2018), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. n. 036/2018)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.130 abitanti nel 1971, 1.354 abitanti nel 1981, 1.302 abitanti nel 1991, 1.282 abitanti nel 2001 e 1.256 abitanti nel 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011 in modesto incremento;
- superficie territoriale di circa 1.444 ettari di montagna, dei quali 85 ettari circa presentano pendenze inferiori al 5%, 191 ettari, pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 1.168 ettari, pendenze superiori al 25%. Si rilevano, inoltre, circa 956 ettari interessati da “*aree boscate*”;
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 7 della Città Metropolitana di Torino denominata “*CIRIACESE - VALLI DI LANZO*” ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell’Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 21 denominato “*Valle di Lanzo*” di cui all’art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale “ *... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l’insediamento di “centralità” di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi “sovracomunali” migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l’obiettivo della città diffusa.*”;
- il PTC2 non inserisce il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana (artt. 21 e 22 delle N.d.A.) e lo stesso non risulta, tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- il PTC2 non individua il Comune tra i *Poli per la logistica* nè tra gli ambiti produttivi, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 1 delle Valli di Lanzo, n. 2 di Germagnano, n. 32 della Valle di Viù;
 - è interessato dalla linea ferroviaria Torino-Caselle-Ciriè-Lanzo-Ceres e servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) - linea Ciriè-Lingotto-Pinerolo;
- assetto idrogeologico: è attraversato dalle acque pubbliche dai Torrenti Stura, Stura di Val Grande, Stura di Viù e dal Vallone di Ciappè;
- rischio sismico: la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 19/01/2010 n. 11-13058, individua il Comune in **zona 3**;

dato atto che il Comune di Germagnano non è adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale del Comune di Germagnano a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21 novembre 2018 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Germagnano adottata, con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, prende l’avvio dall’esigenza della Amministrazione Comunale di operare alcuni aggiornamenti e rettifiche allo strumento urbanistico, anche al fine di accogliere esigenze espresse da privati

per superare le limitazioni contenute nello strumento urbanistico vigente, ormai datato, nell'attesa di attivare una Variante di revisione.

Le modifiche proposte, sono le seguenti:

- a) aggiornamento dell'articolo 15 "definizione degli interventi" delle Norme di Attuazione ai contenuti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- b) introduzione di alcune specifiche ai contenuti degli artt. 9, 46 e 47 delle Norme di Attuazione, riguardanti i bassi fabbricati;
- c) integrazione dei contenuti dell'articolo 38 "Aree Ev - agricole soggette a vincolo idrogeologico" delle N.d.A., finalizzata a consentire nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, oltre le opere pubbliche, anche la realizzazione di manufatti edilizi da parte di agricoltori/imprenditori agricoli, nel rispetto della normativa vigente in materia.

La deliberazione di adozione del Progetto Preliminare della Variante n. 1 al P.R.G.C. vigente, attesta la compatibilità con i Piani sovracomunali.

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Comune di Germagnano n. 38 del 21 novembre 2018 di adozione della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C.:

- **contiene** l'elencazione **completa** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; (cfr: comma 5, articolo 17, L.R. 56/77);

preso atto che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la documentazione di Variante è accompagnata dal "**Documento di verifica di assoggettabilità a V.A.S.**", trasmesso al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, in considerazione della mancata espressione nei termini previsti del citato Servizio, in merito ai contenuti della Verifica di Assoggettabilità, opera quanto previsto alla lettera j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, "... In caso di silenzio l'iter procede ...";

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *“... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla **città metropolitana** che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **17 gennaio 2019;**

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Germagnano, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21 novembre 2018, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. non saranno formulate osservazioni;**
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Germagnano, per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 15/01/2019

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Risorse umane, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate
(Marco Marocco)